

Comuni di:			
1	Albagiara	11	Morgongiori
2	Ales	12	Nureci
3	Assolo	13	Pau
4	Asuni	14	Ruinas
5	Baradili	15	Senis
6	Baressa	16	Sini
7	Curcuris	17	Usellus
8	Gonnoscodina	18	Villa S. Antonio
9	Gonnosnò	19	Villa Verde
10	Mogorella		

UNIONE DI COMUNI “Alta Marmilla”

via Anselmo Todde, s.n.

Tel. 0783 91101 – Fax 0783 91979

e-mail: marmillauno@tiscali.it – unionealtamarmilla@pec.it

c.f. 90037280956

09091 - **ALES** (Oristano)

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA BORRELLI
DEL COMUNE DI PAU DESTINATA A CAFFE' LETTERARIO E BIBLIOTECA – CIG 7845258FB1**

DISCIPLINARE DI GARA	4
1. PREMESSE	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.1 DOCUMENTI DI GARA	4
2.2 CHIARIMENTI	5
2.3 COMUNICAZIONI	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	6
4.1 DURATA	6
4.2 OPZIONI E RINNOVI	6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6. REQUISITI GENERALI	7
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	7
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	8
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	8
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	8
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	8
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	9
8. AVVALIMENTO	9
9. SUBAPPALTO	10
10. GARANZIA PROVVISORIA	10
11. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	11
12. SOPRALLUOGO	12
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	12
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	13
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	14
16. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	14
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	15
16.2 (EVENTUALE) PROCURA	16
16.3 ATTESTAZIONE IMPOSTA DI BOLLO	16
16.4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	17
16.5 DICHIARAZIONE DEL REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE	17
16.6 PATTO DI INTEGRITÀ	17
16.7 GARANZIA PROVVISORIA	18
16.8 (EVENTUALE) CERTIFICAZIONE ISO	18
16.9 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO	18
16.10 RICEVUTA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	18
16.11 DOCUMENTO PASSOE	18
16.12 (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	18
16.13 (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	19
16.14 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI	20
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA	20
18. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA	21
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	22
19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	22
19.2 METODO DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	22
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE	24
22. APERTURA DELLE BUSTE TECNICA E DELLA BUSTA ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	24
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	25

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	25
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	26
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	26

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 48 del 25.03.2018 del Responsabile dell'Area Socio Assistenziale Culturale, il Comune di Pau ha stabilito di affidare la **"CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA BORRELLI DEL COMUNE DI PAU DESTINATA A CAFFE' LETTERARIO E BIBLIOTECA"**.

L'Unione dei Comuni dell'Alta Marmilla, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 125 del 20.05.2019 ha indetto la procedura di gara per conto del Comune di Pau.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute nella "Guida alle gare telematiche", messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.sardegnaecat.it.

Per partecipare alla presente procedura informatizzata l'operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- Firma digitale di cui all'art. 1, c. 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005;
- Dotazione hardware e software come riportata nella home page del Portale all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it>

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al Portale "SardegnaCAT".

Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET(Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome)

Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Pau - codice NUTS: ITG28

Il Codice CIG è il seguente: 7845258FB1.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott. ssa Nicoletta Marongiu, Assistente Sociale del Comune di Pau.

Il Responsabile del procedimento di gara è l'Ing. Angelica Sedda, Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione di Comuni Alta Marmilla.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Relazione Tecnica Illustrativa;
 - Capitolato d'Oneri;
 - Schema di contratto;
 - Duvri;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Allegato A – Istanza;
- 5) Allegato B- DGUE;
- 6) Allegato C – Dichiarazione del requisito di capacità tecnico professionale;
- 7) Allegato D – Patto di integrità;
- 8) Allegato E – Attestazione di sopralluogo;
- 9) Allegato F – Informativa trattamento dati;
- 10) Allegato G – Dichiarazione Offerta economica;
- 11) Allegato A1 – Dichiarazioni della ditta mandante/esecutrice;
- 12) Allegato A2 - Dichiarazioni della ditta ausiliaria;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet <http://www.unionecomunialtamarmilla.it/> e sulla piattaforma SardegnaCat.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare sulla Piattaforma SardegnaCat almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni, ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Codice, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.unionecomunialtamarmilla.it/>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

I chiarimenti inerenti il contenuto degli elaborati progettuali dovranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento del Comune di Pau – Dott. ssa Nicoletta Marongiu al n. 0783/939002 interno 2 – pec: protocollo.pau@legalmail.it - indirizzo e-mail: servizisociali@comune.pau.or.it

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma SardegnaCat e all'indirizzo pec indicato dai concorrenti nella documentazione di gara in caso di malfunzionamento della Piattaforma informatica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione del "SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA BORRELLI DEL COMUNE DI PAU DESTINATA A CAFFÈ LETTERARIO E BIBLIOTECA" si configura come un contratto misto d'appalto di cui all'art. 28, commi 1 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'appalto ha infatti per oggetto la concessione della struttura denominata "Casa Borrelli" destinata ad ospitare:

- un pubblico esercizio avente le caratteristiche del "caffè letterario";
- la biblioteca comunale.

La gestione della biblioteca comprende:

- a) reception e prima informazione
- b) gestione del patrimonio librario
- c) gestione dei sistemi multimediali e informatici in dotazione
- d) interventi di piccolo restauro sul patrimonio bibliografico
- e) allestimento e cura degli spazi espositivi
- f) servizio di sorveglianza
- g) aggiornamento costante sul patrimonio librario
- h) collaborazione all'organizzazione e allestimento di manifestazioni culturali di vario genere (mostre, seminari, incontri, dibattiti, ecc..)
- i) pratiche amministrative relative al servizio

Il caffè letterario è inteso come spazio interculturale; come luogo di ritrovo finalizzato a dare vita a forme di comunicazione che consentano di integrare l'attività commerciale con attività culturali.

Relativamente alla Biblioteca, il Concessionario percepirà un canone mensile per l'espletamento del servizio; relativamente al caffè letterario, il Concessionario versando al Comune un canone mensile per la concessione della struttura, avrà il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il caffè letterario incassando direttamente gli introiti derivanti dall'esercizio dell'attività.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da attuare (impossibilità oggettiva)

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE	92511000-6	P	€ 129.729,60
2	SERVIZIO DI CAFFE' LETTERARIO	55330000-2	S	€ 540.000,00
VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE				€ 669.729,60

Il valore presunto della concessione è stato così calcolato:

- **SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE:** € 14.414,40 annuali soggetti a ribasso per n. 9 anni di durata per un importo complessivo netto di € 129.729,60
- **SERVIZIO DI CAFFE' LETTERARIO:** € 540.000,00 quale fatturato totale del concessionario per tutta la durata del contratto (9 anni), al netto dell'IVA, stimato dal Comune di Pau quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione;

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per ulteriori 6 (sei) anni per € 446.486,40.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore complessivo della concessione stimato è di **€ 1.116.216,00** (n. 9 anni più n. 6 anni opzionali di ripetizione di servizi analoghi), calcolato sulla base della stima prevista nel prospetto economico contenuto nella Relazione tecnico illustrativa.

Per l'affidamento in concessione della struttura predetta viene fissato un canone annuale soggetto a rialzo pari ad € 500,00 + IVA; l'importo offerto al rialzo sarà versato al Comune tassativamente entro il 28 febbraio di ogni anno e verrà rivalutato annualmente con l'applicazione degli indici ISTAT sul costo della vita.

Non esistono rischi da interferenza, come da DUVRI allegato; gli oneri della sicurezza interferenziali sono pari a € 0,00.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 108 mesi decorrenti dal verbale di consegna.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per ulteriori n. 72 mesi per complessivi **€ 446.486,40**, così suddivisi:

- € 86.486,40 IVA non dovuta per servizio biblioteca;
- € 360.000,00 ricavi stimati per il caffè letterario.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]* in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]*. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi

mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

PER ENTRAMBE LE ATTIVITÀ DI BIBLIOTECA E CAFFÈ LETTERARIO:

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b) **SERVIZIO BIBLIOTECA:**

avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo globale non inferiore a € 30.000,00;

CAFFÈ LETTERARIO

possesso di risorse umane ed esperienze necessarie per eseguire l'appalto con adeguato standard di qualità, con riferimento all'art. 3, punto 6) del capitolato d'appalto.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal Committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. b)** deve essere posseduto dal mandatario per quanto riguarda la prestazione principale e dal mandante per la prestazione secondaria; qualora la prestazione principale sia svolta da più di un soggetto facente parte il Raggruppamento, il mandatario deve possedere in misura maggioritaria il requisito.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Per quanto riguarda i requisiti professionali richiesti al punto 7.3 lett. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 del D. Lgs. 50/2016 e, in quanto compatibile, dell'art. 105 dello stesso Decreto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Non è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in quanto la presente concessione di servizi è inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del Codice.

Fermo quanto sopra, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Concedente delle prestazioni subappaltate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari allo 1% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 6.697,30**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso con versamento presso la tesoreria presso la tesoreria provinciale presso Banco di Sardegna – **Codice IBAN: IT 98 Y 0101 585550000070188566**;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*;
- 4) avere validità per almeno giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

- c. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

L'offerta ed il contratto devono contenere il piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito, redatto ai sensi dell'art. 165 del Codice.

Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici con la Relazione tecnico illustrativa è definito un piano economico finanziario di massima.

Tale piano dovrà essere presentato, **pena esclusione**, nell'offerta economica come espressamente indicato nel presente Disciplinare.

Il piano economico-finanziario dovrà contenere i principali indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione e dei singoli servizi di base, secondari e complementari nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione.

Il piano economico finanziario dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo esemplificativo:

- a) i tempi e i costi previsti per eventuali allestimenti l'allestimento dei locali;
- b) l'importo dei ricavi presunti;
- c) l'importo complessivo dei costi di gestione del servizio;
- d) le caratteristiche e l'entità dei servizi secondari e complementari;
- e) i tempi e i costi previsti per l'allestimento di eventuali strutture.

Qualora la Commissione giudicatrice dovesse rilevare dalla analisi del piano economico e finanziario allegato all'offerta economica presentata elementi di incongruenza o incompletezza tali da far apparire l'offerta anomala, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, potrà richiedere al concorrente le spiegazioni necessarie e sottoporre la stessa offerta alle procedure previste dall'articolo 97 del Codice.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nei locali oggetto di sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento da concordare al tel. 0783/939002, interno 2, nei seguenti orari 9.00 - 12.00 con la Dott. ssa Nicoletta Marongiu.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 70,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la candidatura e l'offerta entro e non oltre il termine perentorio del **25.06.2019 alle ore 18:00** indicato anche sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale "Sardegna CAT".

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

1. accedere al portale: www.sardegnaecat.it;
2. inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all'area riservata;
3. accedere all'area "gare in busta chiusa" (RdO);
4. accedere alla sezione "gare in busta chiusa (RdO) per tutti";
5. cliccare sull'evento di interesse;
6. cliccare sul tasto "Esprimere interesse" e confermare cliccando su "OK";

Con il completamento della procedura sopra descritta è concluso l'accesso alla sezione dedicata alla gara; il concorrente potrà accedere alla configurazione della gara, all'area Allegati, alla Messaggistica e alla sezione dedicata all'inserimento dell'offerta.

L'impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di Documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Nel caso di raggruppamenti i documenti per la partecipazione devono essere inviati dalla capogruppo/mandataria

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 32, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto, nonché le Regole per l'accesso e l'utilizzo del sistema SardegnaCAT (Manuali d'uso).

Le disposizioni dei suddetti manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte sul sistema SardegnaCAT secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta da tre buste virtuali:

- 1) "Busta di Qualifica" – Documentazione Amministrativa
- 2) "Busta Tecnica" – Offerta Tecnica
- 3) "Busta Economica" – Offerta economica

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante nella piattaforma SardegnaCAT.

Le dichiarazioni devono essere prodotte in formato elettronico come segue:

- come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale;
- in alternativa, come scansione del documento cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, c. 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta di qualifica, si applica l'art. 83, c. 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, c.3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, c. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, c. 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente **il termine di 5 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La sezione denominata "Busta di Qualifica" dovrà contenere la documentazione amministrativa di seguito elencata. Nella busta di qualifica non devono essere contenuti, a pena di esclusione, elementi dell'offerta economica.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente, è redatta, in bollo, utilizzando preferibilmente il modello di cui all'allegato A, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda contiene una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara:

- a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del Codice;
- b) che il Progetto tecnico gestionale e l'offerta economica presentata è remunerativa in quanto per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata;
- c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, nonché le regole per l'accesso e l'utilizzo del sistema SardegnaCAT;
- d) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Pau approvato con Delibera G.C. n. 13 del 18.03.2015, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara e in particolare nel capitolato;
- b) se iscritto o di aver presentato domanda per l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso le Prefetture;
- c) di accettare che le comunicazioni inerenti alla procedura di gara vengano effettuate tramite la piattaforma Sardegna CAT;
- d) che l'indirizzo PEC indicato nelle dichiarazioni presentate è idoneo per l'invio di eventuali ulteriori comunicazioni;
- e) di autorizzare, o non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto

- tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, c. 5, lett. a), del D.lgs. 50/2016;
- f) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267
- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- g) le eventuali riduzioni per le garanzie, di cui all'art. 97 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
- h) che le certificazioni allegate, ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 93, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 sull'importo della garanzia, sono copie conformi all'originale;
- i) di mantenere vincolata l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- j) di impegnarsi, in caso di affidamento dell'appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010;
- k) di esonerare da responsabilità la Stazione appaltante e la Regione Autonoma della Sardegna per eventuali malfunzionamenti o difetti della piattaforma SardegnaCAT, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l'utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema di gara telematica approntato dalla Regione stessa;
- l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), che i dati personali raccolti nell'ambito della procedura (incluso il DGUE) saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

16.2 (EVENTUALE) PROCURA

Nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura, attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni di cui al presente disciplinare oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.3 ATTESTAZIONE IMPOSTA DI BOLLO

Il concorrente al fine di attestare l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, qualora non sia stata applicata alla domanda di partecipazione e dichiarazioni (Allegato A) deve allegare copia scansionata o virtuale del Mod. F23 che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo, inerente la domanda di partecipazione, pari a **€ 16,00**.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In riferimento alla compilazione occorre precisare che:

- Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento, ovvero dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti;
- Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti:
 - Ragione sociale: Unione di Comuni Alta Marmilla
 - Comune: Ales, via Anselmo Todde, 18
 - Provincia: OR
 - Codice fiscale 90037280956 - P. I.V.A. 01116370956
- Sez. Dati del versamento, al punto 6 "Ufficio/Ente", devono essere riportato il seguente codice TWD
- Sez. Dati del versamento, al punto 10 "Estremi dell'atto o del documento" deve essere riportato l'anno di riferimento della gara 2019 e nella parte riferita al numero deve esser inserito il CIG della gara (**7845258FB1**)
- Sez. Dati del versamento, al punto 11 "Codice tributo" deve essere riportato il num. 456T
- Sez. Dati del versamento, al punto 12 "Descrizione" deve essere riportato la dicitura Imposta di bollo
- Sez. Dati del versamento, al punto 13 "Importo" deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di € 16,00 (euro sedici/00)

16.4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma SardegnaCAT nella sezione relativa alla gara (Allegato B)

Il documento, sottoscritto digitalmente a pena di esclusione, dovrà essere presentato con formattazione PDF/A (aperto) o comunque in un formato che ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle rispettive regole tecniche emanate dall'Agenzia Italia Digitale (AGID), che garantisca le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immutabilità e immutabilità nel tempo dei dati e del contenuto e della sua struttura. A tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto del documento.

Tale documento deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016);
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE

- **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**
 - In caso di mancato ricorso al modello di DGUE allegato B il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
- **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**
 - Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
 - In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**
 - Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
 - Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega la relativa documentazione elencata successivamente.
 - In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**
 - Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.
- **Parte III – Motivi di esclusione**
 - Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, c. 5 lett. f-bis e f-ter del Codice che sono inserite nell' allegato B.
 - Nel caso di impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, c. 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), indica nell'allegato A gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare.
- **Parte IV – Criteri di selezione**
 - Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
 - la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
 - la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria;
 - la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica;
 - la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.
- **Parte VI – Dichiarazioni finali**
 - Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- **nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE**, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- **nel caso di aggregazioni di imprese di rete** da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- **nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
- **nel caso di avvalimento** dalla ditta ausiliata e dalla/e ditta/e ausiliaria/e

16.5 DICHIARAZIONE DEL REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del presente Disciplinare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, secondo l'Allegato C.

16.6 PATTO DI INTEGRITA'

L'operatore economico deve allegare, **a pena di esclusione**, il Patto d'integrità (Allegato D) sottoscritto con firma digitale, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto.

In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritto da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato. In caso di avvalimento, il Patto, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritto dall'impresa ausiliaria.

16.7 GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente deve allegare un documento attestante la garanzia provvisoria di cui al punto 10 del presente Disciplinare, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, c. 8 del D.Lgs.50/2016.

16.8 (EVENTUALE) CERTIFICAZIONE ISO

L'operatore economico che volesse usufruire del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria ai sensi all'art. 93 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà dimostrare il possesso delle certificazioni allegando copia delle stesse accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale.

16.9 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

L'operatore economico deve allegare, a pena di esclusione l'attestazione di avvenuto sopralluogo (Allegato E) sottoscritto per conferma dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato.

16.10 RICEVUTA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Il concorrente dovrà inserire la ricevuta del versamento della quota contributiva a favore dell'ANAC effettuato con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità del 19.12.2018 n. 1174.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve fare pervenire attraverso il sistema, copia della ricevuta del versamento del contributo.

In caso di Raggruppamenti o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi il versamento è unico ed eseguito dalla capogruppo.

16.11 DOCUMENTO PASSOE

Al fine di poter permettere l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura attraverso il sistema AVCPASS, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, c. 2, e art. 216, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico dovrà generare, stampare ed allegare il documento PASSoe, di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016. In aggiunta il documento dovrà contenere l'indicazione della eventuale ditta ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento e delle eventuali ditte subappaltatrici in caso ricorso al subappalto, come meglio specificato nel presente disciplinare di gara.

La procedura prevede modalità differenziate in caso di partecipazione singola, raggruppata o consorziata pertanto si rimanda alla sezione Manuali, Formazione e FAQ dedicate al sistema AVCPass presenti sul sito dell'A.N.A.C.

16.12 (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per ciascuna delle imprese mandanti e/o imprese esecutrici del contratto indicate nell'istanza di partecipazione di cui all'allegato A, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1. Dichiarazioni della ditta mandante/esecutrice, redatte utilizzando preferibilmente il modulo "**Allegato A1**", sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore;
2. DGUE (**Allegato B**);
3. Patto d'integrità (**Allegato D**);
4. PASSoe della mandante e/o esecutrice;
5. A seconda del caso che ricorre la seguente documentazione:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

Atto costitutivo e/o statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

Atto costitutivo e/o statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

In caso di RTI costituito:

Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

In caso di RTI costituendo:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

16.13 (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente per ciascuna Ditta ausiliaria allega:

1. Dichiarazioni della ditta ausiliaria, redatte utilizzando preferibilmente il modulo "**Allegato A2**", sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore nelle modalità di cui al punto 15.1, che contiene tra le altre le seguenti:
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
2. DGUE a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla Parte II sezione A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, ed alla parte VI.

3. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
4. Patto di integrità (**Allegato D**)
5. PASSoe dell'ausiliaria.

16.14 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'operatore economico deve allegare, **a pena di esclusione**, l'informativa sul trattamento dei dati personali (**Allegato F**) sottoscritta per presa visione ed accettazione con firma digitale.

In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, l'informativa, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA

La sezione denominata "**Busta tecnica**" – **Offerta tecnica**, dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- Il Progetto Tecnico Gestionale che dovrà illustrare l'effettiva idea imprenditoriale del concorrente volta a definire le idee e soluzioni che lo stesso ritiene di proporre nello svolgimento delle prestazioni principali (Biblioteca) e secondarie (Caffè Letterario). Il progetto tecnico gestionale dovrà descrivere dettagliatamente le attività che si prevede di realizzare nel corso della gestione, e contenere la proposta tecnico-organizzativa (possibilmente strutturato in capitoli e paragrafi) con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica;

Il documento, dovrà obbligatoriamente basarsi sui requisiti e le indicazioni del capitolato speciale d'appalto e sul progetto e conformarsi ad essi, fatta salva ogni proposta migliorativa che non comporti maggiori oneri per l'Ente.

Per la redazione della documentazione tecnica (da strutturare, possibilmente, in capitoli e paragrafi) è richiesta chiarezza, sintesi ed efficacia espositiva in un massimo di venti pagine (fogli in formato A4, interlinea 1,5 punti, carattere Arial 10). La presentazione di relazioni d'offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie, eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

Qualora il concorrente, nell'allegato A abbia dichiarato di non autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata nell'ambito dell'offerta, dovrà essere inserita nella busta contenente l'offerta tecnica una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, motivata e comprovata ex art. 53, c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in cui si evidenziano **le eventuali parti da secretare**. Il progetto tecnico gestionale costituente l'offerta tecnica è redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e **firmato digitalmente**, a pena di esclusione.

Nessun elemento riconducibile all'offerta economica potrà essere indicato nell'offerta tecnica, **pena l'esclusione**.

L'offerta deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, con firma digitale:

In caso di concorrente singolo o di aggregazioni di imprese già costituite, dal legale rappresentante.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale

rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA

La sezione denominata "Busta economica" – Offerta economica, dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

L'offerta economica, dovrà essere formulata utilizzando il modulo **Allegato G** contenente:

- a) l'indicazione del massimo ribasso percentuale offerto da applicare al prezzo del servizio principale (Biblioteca) posto a base di gara di € 129.729,60 per la durata di anni 9;
- b) l'indicazione del massimo rialzo percentuale offerto da applicare al canone concessorio dovuto per il servizio secondario (Caffè letterario) posto a base di gara di € 4.500,00 per la durata di anni 9;
- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, c. 10 del D.Lgs. 50/2016;
- d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.Lgs. 50/2016;
- e) il piano economico finanziario, debitamente sottoscritto, di copertura della gestione e degli eventuali investimenti e per tutto l'arco temporale previsto ai sensi dell'art. 165 del Codice e secondo le indicazioni del presente Disciplinare.

Gli importi indicati dovranno approssimarsi non oltre la terza cifra dopo la virgola e, pertanto, non si terrà conto delle eventuali ulteriori cifre oltre la terza.

L'offerta economica dovrà essere formulata in coerenza con quanto indicato dal concorrente nel Progetto di gestione opportunamente inserito nella Busta tecnica.

L'offerta economica si intende accettata dall'assuntore a tutto suo rischio e pericolo, poiché col solo fatto della presentazione della proposta si ammette che egli abbia eseguito gli opportuni calcoli, sopralluoghi ed accertamenti e tenuto conto di tutte le circostanze, prevedibili ed imprevedibili, relative all'ordinario esercizio del servizio

L'offerta deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, con firma digitale, dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo o da aggregazioni di imprese già costituite.

Nel caso di **raggruppamento** temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Nel caso di **raggruppamento** temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la domanda è sottoscritta da **tutti** i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- d) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- e) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara
- f) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica prodotta da ciascun concorrente gli elementi di valutazione (criteri, subcriteri, subpunteggi) sono riportati nella seguente tabella (criteri/pesi):

Criterio 1: QUALITÀ		
SUBCRITERIO	SUBPUNTEGGIO	CRITERI MOTIVAZIONALI
Sub criterio 1.1 Progetto generale di gestione ed organizzazione del servizio biblioteca. Max (20 punti)	0-3 PUNTI - INADEGUATO	Verrà valutata la chiarezza, la personalizzazione e completezza dell'offerta tecnica gestionale in relazione ai vari servizi ricompresi nel Capitolato d'onori anche con riferimento al suo inserimento nel contesto di un caffè letterario.
	4-8 PUNTI - SUFFICIENTE	
	09-12 PUNTI - DISCRETO	
	13-15 PUNTI - BUONO	
	16-20 PUNTI - OTTIMO	
Sub criterio 1.2 Promozione del servizio biblioteca Max (20 punti)	0-3 PUNTI - INADEGUATO	Verrà valutata la proposta di svolgimento di attività finalizzate alla promozione del servizio, con tutto ciò che l'operatore ritiene opportuno al fine di incrementare l'utilizzo del servizio da parte dell'utenza.
	4-8 PUNTI - SUFFICIENTE	
	09-12 PUNTI - DISCRETO	
	13-15 PUNTI - BUONO	
	16-20 PUNTI - OTTIMO	
Sub criterio 1.3 Progetto di organizzazione e gestione del servizio bar/caffetteria da valutare mediante l'elaborazione di un adeguato business plan Max (20 punti)	0-3 PUNTI - INADEGUATO	Verranno valutati i contenuti e le caratteristiche del progetto con riferimento alla sostenibilità economico finanziaria, di pianificazione, gestione aziendale, promozione e comunicazione esterna anche con riferimento a potenziali finanziatori o investitori.
	4-8 PUNTI - SUFFICIENTE	
	09-12 PUNTI - DISCRETO	
	13-15 PUNTI - BUONO	
	16-20 PUNTI - OTTIMO	
Sub criterio 1.4 Offerte migliorative del servizio Max (20 punti)	0-3 PUNTI - INADEGUATO	Verranno valutati le proposte innovative ed integrative relative ad ogni ambito progettuale dei diversi servizi. Saranno considerate meritevoli le proposte che sensibilmente incidono sull'esecuzione dei servizi e della loro promozione ai vari livelli.
	4-8 PUNTI - SUFFICIENTE	
	09-12 PUNTI - DISCRETO	
	13-15 PUNTI - BUONO	
	16-20 PUNTI - OTTIMO	
TOTALE		80 PUNTI

19.2 METODO DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche avverrà sulla base della seguente formula:

$$Pt(a) = \sum n [V(a)i]$$

dove:

Pt(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

V(a)i = peso o punteggio della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile secondo i sottopunteggi indicati nella tabella (criteri/pesi);

$\sum$ = sommatoria.

Ciascun commissario, dopo aver analizzato l'offerta in relazione agli specifici profili di valutazione indicati nel sub-criterio in esame, assegna un giudizio sulla base della seguente tabella:

GIUDIZIO	CRITERIO METODOLOGICO
Inadeguato	Trattazione insufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
Sufficiente	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
Discreto	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
Buono	Trattazione più che completa dei temi richiesti. Il parametro preso in esame risulta aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano in maniera più che esaustiva i vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante dell'offerta prestazionale presentata.

La commissione calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il punteggio definitivo da applicare al medesimo.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio (max 20 punti) da attribuire all'offerta economica è calcolato nel seguente modo:

a) Elemento prezzo (max 10 punti): sarà applicata la formula di seguito esplicitata:

$$V_i = X * (R_i / R_{max})^\alpha$$

dove:

X= valore massimo attribuibile all'elemento prezzo

R_i= ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

$\alpha = 1$

b) Elemento canone (max 10 punti): sarà applicata la formula di seguito esplicitata:

$$V_i = X * (R_i / R_{max})^\alpha$$

dove:

X= valore massimo attribuibile all'elemento canone

R_i= rialzo offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = rialzo dell'offerta più conveniente

$\alpha = 1$

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta al calcolo del punteggio totale per ciascun concorrente attraverso la seguente formula:

$P_{tot} = P_t + P_e$

Dove:

P_{tot} = punteggio totale

P_t = punteggio attribuito all'offerta tecnica

P_e = punteggio attribuito all'offerta economica

Si procederà pertanto alla formulazione della graduatoria e l'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia conseguito il punteggio complessivo (P_{tot}) più elevato.

Tutti i calcoli saranno effettuati con arrotondamento alla seconda cifra dopo la virgola.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo alle ore **09:00** del giorno **26.06.2019** presso la sede dell'Unione di Comuni Alta Marmilla, attraverso la procedura presente nella piattaforma della centrale unica di committenza regionale "SardegnaCAT" e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della piattaforma Sardegna CAT.

In particolare, il Responsabile di Gara in seduta pubblica, procederà all'apertura della "Busta di qualifica - Documentazione amministrativa" ed ad effettuare le seguenti operazioni:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) trasmettere il suddetto verbale alla Commissione di cui al punto 21 del presente Disciplinare per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nella materia oggetto dell'appalto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "*amministrazione trasparente*" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22. APERTURA DELLE BUSTE TECNICA E DELLA BUSTA ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La Commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP del Comune di Pau, Dott. ssa Nicoletta Marongiu, tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, c. 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, c. 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 c. 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del c. 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, c. 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, c. 5 e 33, c. 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 c. 4-bis e 89 e dall'art. 92 c. 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, c. 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, c. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, c. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, nonché la un idoneo contratto di assicurazione R.C.T./R.C.O. per attività esercitata con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € **1.000.000,00** che copra l'amministrazione da tutti i danni a cose e persone che possono derivare dall'esecuzione del contratto e che abbia durata pari a quella del contratto, come disposto all'art. 11 del capitolato. L'aggiudicatario dovrà presentare altresì una polizza di assicurazione contro il furto, incendio e danneggiamenti per un valore minimo di € **500.000,00**.

Il contratto sarà stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Pau.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 c. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo delle spese di pubblicazione è pari a € **1.618,00**.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente a tutti gli effetti giuridici e amministrativi è quello di Oristano.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

Ales, 22.05.2019

F. to Il Responsabile dell'Area Tecnica/Responsabile di Gara
Ing. Angelica Sedda
(delega di funzioni ex art. 17, c.1bis, D.Lgs. 165/2001)

ELENCO ALLEGATI:

Modello	Descrizione
Allegato A	Istanza
Allegato A1	Dichiarazioni mandante/esecutrice
Allegato A2	Dichiarazioni ausiliaria
Allegato B	Documento di gara unico europeo (DGUE)
Allegato C	Dichiarazione del requisito di capacità tecnico professionale
Allegato D	Patto d'integrità

Modello	Descrizione
Allegato E	Attestazione sopralluogo
Allegato F	Informativa trattamento dati
Allegato G	Offerta economica